



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CIRCOSCRIZIONI E SERVIZI  
DEMOGRAFICI

| Determinazione Dirigenziale |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| N. 2022                     | di data 14/09/2026 |
|                             |                    |

**Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TARENTINI "A.P.D.T" DEL DIRITTO DI PESCA PRESSO I LAGHI DI SERRAIA E DELLE PIAZZE, SITUATI RISPETTIVAMENTE PRESSO I COMUNI DI BASELGA DI PINE' E DI BEDOLLO. DURATA: 01.01.2027 - 31.12.2035**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la L.P. 12 dicembre 1978 n. 60 e successive modifiche e integrazioni;

premesso che, a decorrere dal 01.08.2001 il Comune di Trento ha rinnovato la concessione del diritto di pesca nei confronti dell'Associazione pescatori dilettanti trentini ("A.P.D.T") per 9 anni presso i laghi di Serraia e delle Piazze, situati rispettivamente nei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e identificati catastalmente dalla p.f. 3362/1 (lago di Serraia) e dalla p.f. 5442 (lago delle Piazze) in C.C. Baselga di Pinè;

considerato che il provvedimento con il quale era stato disposto il rinnovo della concessione del diritto di pesca prevedeva una serie di obblighi a carico dell'Associazione concessionaria, riguardanti soprattutto la tutela della fauna e il monitoraggio ambientale dello stato dei luoghi;

considerato che tale sistema, nel tempo, si è rivelato funzionale per la tutela dell'interesse pubblico, in quanto ha consentito di incentivare la pratica della pesca sportiva, coinvolgendo le associazioni del territorio più rappresentative e i censiti dei comuni di Bedollo e di Baselga di Pinè ;

considerato che la concessione mira altresì a garantire una maggiore tutela delle acque di proprietà comunale grazie ad un presidio costante e specialistico;

considerato che la concessione del diritto di pesca risulta attualmente scaduta e che l'Associazione APDT, con nota n. prot. 223063 d.d. 21.05.2026, ha manifestato il proprio interesse per il rinnovo della concessione del diritto di pesca;

considerato che l'Associazione APDT, con nota n. prot. 301594 d.d. 04.08.2026, ha accettato le condizioni imposte dall'Amministrazione la quale, in vista della risalenza della concessione, ha ritenuto necessario condurre alcuni approfondimenti;

considerato che è stata confermata, in particolare, l'opportunità di concedere gratuitamente il diritto di pesca all'associazione, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della L.P. 60/1978;

considerato che tale soluzione, già adottata nel precedente rinnovo, garantisce un presidio stabile e favorisce una costante vigilanza sulla pesca sportiva, praticabile da chiunque sia munito di regolare permesso, a prescindere dal luogo di residenza;

considerato che la concessione fa salvi i diritti di pesca alla pedina spettanti ai censiti dei

comuni di Bedollo e di Baselga di Pinè, il cui contenuto, determinato dalla disciplina dei diritti di uso civico, resta invariato;

considerato che la sezione di Trento dell'Associazione Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee ("F.I.P.S.A.S") e l'Associazione Pescatori di Pinè vengono ammesse all'esercizio del diritto di pesca dall'A.P.D.T. a condizioni che di triennio in triennio sono pattuite tra le associazioni predette e sottoposte per l'approvazione al Comune;

considerato che il Comune esercita quindi un potere di vigilanza che si estende dal rispetto delle prescrizioni di tutela delle acque, impartite al concessionario, alla coerenza e sostenibilità delle condizioni previste per l'esercizio del diritto di pesca da parte degli associati;

ritenuto, pertanto, di disporre col presente provvedimento il rinnovo della concessione alle medesime condizioni, per il periodo 01.01.2027-31.12.2035 del diritto già in uso alla predetta Associazione;

dato atto che con lo stipulando atto di concessione, avente decorrenza dal 1° gennaio 2027 e scadenza il 31 dicembre 2035, si intende altresì regolarizzato l'esercizio del diritto in atto sino alla data di decorrenza della concessione stabilita al 1° gennaio 2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 350553 di data 03.10.2025 con il quale sono attribuite le competenze dirigenziali;

## **d e t e r m i n a**

1. di assegnare in concessione a titolo gratuito all'Associazione Pescatori dilettanti trentini "A.P.D.T" l'esercizio del diritto di pesca presso i laghi di Serrai e delle Piazze, situati rispettivamente nei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e identificati catastalmente dalle p.f. 3362/1 (lago di Serrai) e dalla p.f. 5442 (lago delle Piazze) in C.C. Baselga di Pinè;
2. di stabilire che la concessione sarà soggetta alle seguenti condizioni e alle altre condizioni di cui allo schema di atto di concessione, nonché alle condizioni del relativo atto di concessione che verrà predisposto dall'Ufficio Contratti, nel quale si richiamerà la presente:
  - durata: dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2035, salvo recesso con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione;
  - esercizio del diritto: l'Associazione APDT ammette all'esercizio del diritto di pesca le associazioni F.I.P.S.A.S e Pescatori di Pinè a condizioni che di triennio in triennio sono

pattuite tra le associazioni predette e sottoposte per l'approvazione al Comune, fatto salvo il diritto di pesca alla pedina comunque spettante ai censiti dei comuni di Bedollo e di Baselga di Pinè;

3. di stabilire, a norma dell'art. 7-bis comma 3 lett. i) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che l'atto di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma di scrittura privata;
4. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione dell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 7-bis e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto di concessione il sottoscritto Dirigente del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici;

Dirigente del Servizio  
FRENEZ PAOLO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

**Allegato n. 1**

**COMUNE DI TRENTO**

N.                      prot.                                              n.

**CONCESSIONE**

Oggetto: concessione del diritto di pesca nelle acque dei laghi di Serraia e delle Piazze all'Associazione Pescatori dilettanti trentini "A.P.D.T" \_\_\_\_\_

—

*(omissis)*

**ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, come sopra rappresentato, concede, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1978 n. 60 e successive modifiche e integrazioni, All'Associazione Pescatori dilettanti trentini "A.P.D.T", che accetta a mezzo del proprio rappresentante, l'esercizio del diritto di pesca nelle acque dei laghi di Serraia e delle Piazze, situati rispettivamente nei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e identificati catastalmente dalle p.f. 3362/1 (lago di Serraia) e dalla p.f. 5442 (lago delle Piazze) in C.C. Baselga di Pinè.

L'associazione stessa, peraltro, si impegna ad ammettere all'esercizio del diritto di pesca i pescatori muniti di regolare permesso rilasciato dalla sezione di Trento della Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee ("F.I.P.S.A.S") e dall'Associazione Pescatori di Pinè, a condizioni che di triennio in triennio sono pattuite tra le

associazioni predette e sottoposte per l'approvazione al Comune. Resta comunque salvo il diritto d'uso civico di pesca alla pedina riconosciuto a favore dei censiti dei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo.

## **ART. 2 - DURATA**

La presente concessione ha inizio alla data del 1° gennaio 2027 e scadenza al 31 dicembre 2035, con possibilità di recesso con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.\_\_\_\_\_

La presente concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso.\_\_\_\_\_

E' in ogni caso escluso il rinnovo in caso di comprovate inadempienze da parte del concessionario.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.\_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso altri siti comunali.\_\_\_\_\_

## **ART. 3 - DESTINAZIONE**

L'Associazione concessionaria è tenuta ad effettuare la razionale coltivazione delle acque ottimizzando la produttività naturale, salvaguardandone l'equilibrio biologico e mantenendone le linee

genetiche originarie delle specie ittiche, nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei disposti della “Carta ittica” e di tutte le eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.

In particolare si impegna a:

- a) assicurare un’efficace sorveglianza mediante l’impiego di 1 (uno) guardiapesca, il nominativo del quale e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune. Detto personale dovrà essere in possesso della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza; il servizio di sorveglianza sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Comune, previo parere del competente ufficio provinciale;
- b) ripopolare le acque, immettendo il materiale ittico secondo le modalità prescritte dalla “Carta ittica” e dalle eventuali sue variazioni. Per ogni intervento di semina il concessionario è tenuto ad utilizzare i moduli predisposti dal competente Ufficio provinciale;
- c) adottare tutte le iniziative dirette al miglioramento dell’ambiente acquatico ed al potenziamento del patrimonio ittico, con particolare riguardo alla riproduzione dei pesci in loco;
- d) apporre un adeguato numero di tabelle riportante gli estremi della concessione di pesca, tali da rendere inequivocabili i limiti delle acque in concessione;
- e) segnalare al Comune ogni variazione del Regolamento di pesca intervenuta posteriormente alla stipulazione del presente atto.

#### **ART. 4 – PERMESSI**

I permessi di pesca rilasciati sia ai soci aventi diritto sia ad altri pescatori saranno validi per tutte le acque in concessione. Il costo del permesso giornaliero o settimanale, determinato in relazione a quello stabilito ai sensi dell'art. 14 della L.P. 12 dicembre 1978 n. 60 e s.m. e i., viene annualmente proposto dall'Associazione concessionaria al Comune che lo approva.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario produrrà entro il 31 dicembre di ogni anno, su richiesta dell'Amministrazione concedente da far pervenire al concessionario entro il 31 ottobre di ogni anno, i seguenti dati riferiti all'attività svolta nell'annata precedente:

1) relazione esplicativa sulle iniziative tecniche intraprese e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento a:

- semine (date, quantità, località, tipo, risultati);
- riproduzione di pesca in loco (specie, tipo, quantità)
- altre notizie (piene, inquinamenti, situazione ambientale, ecc.)

2) bilancio consuntivo sommario organizzato secondo le principali voci di entrata e di spesa;

3) dati statistici circa:

- numero di soci ordinari e relative quote associative;
- numero di soci aggregati e relative quote associative;
- numero di permessi d'ospite distinti per durata con indicazione dei costi unitari, distinguendo quelli rilasciati a residenti fuori provincia.

#### **ART. 6 - RESPONSABILITA'**

Il Comune declina ogni responsabilità per danni che le persone, le attrezzature e le opere interessate dalla concessione possano subire non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, ma anche per effetto dei lavori che si dovessero eseguire sui laghi. Pertanto, il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che possano derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Trento da ogni reclamo o molestia anche giudiziaria. Parimenti il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti dal concessionario a seguito di fatto o colpa di terzi, restando a totale carico dell'Associazione la tutela dei propri interessi.

#### **ART. 7 – REVOCA**

La concessione può essere revocata o sospesa per l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, statali e provinciali, nonché delle norme in genere contemplate dal presente disciplinare e dal regolamento adottato dall'Associazione concessionaria.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

Al Comune di Trento resta riservato il diritto di effettuare in ogni epoca tutti quei controlli che ritenesse necessari onde assicurarsi che il diritto di pesca venga esercitato in perfetta armonia con le disposizioni di legge e regolamento, e che vengano altresì rispettate tutte le clausole della presente convenzione.

### **ART. 9 - SUBCONCESSIONE**

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento del diritto oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale.\_\_\_\_\_

### **ART. 10 – MODIFICAZIONI DELLA PARTE CONCESSIONARIA**

Novazioni e variazioni soggettive del concessionario sono disposte con provvedimento dirigenziale, senza modifica del presente atto.\_\_\_\_

### **ART. 11 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future concessioni di diritti e/o spazi di proprietà comunale\_\_\_\_\_

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:\_\_\_\_\_

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;\_\_\_\_\_
- perdita dei requisiti previsti dai regolamenti e dalle disposizioni provinciali per l'esercizio del diritto di pesca;\_\_\_\_\_
- cessazione dell'attività dell'associazione;\_\_\_\_\_
- accertata inattività dell'associazione e non utilizzazione del diritto oggetto della presente concessione;\_\_\_\_\_
- violazione del divieto di subconcessione del diritto di

- pesca;\_\_\_\_\_
- reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione comunale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
  - sopravvenuta inagibilità dei luoghi dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.\_\_\_\_\_

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario.\_\_\_\_\_

#### **ART. 12 FORO COMPETENTE**

Viene fissata la competenza del Foro di Trento per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione.

#### **ART. 13 – RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e della normativa nazionale e provinciale di settore.\_\_\_\_

#### **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. \_\_\_\_\_

*(omissis)*



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CIRCOSCRIZIONI E SERVIZI  
DEMOGRAFICI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 2022/2026

di data 14/09/2026

**Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TARENTINI "A.P.D.T" DEL DIRITTO DI PESCA PRESSO I LAGHI DI SERRAIA E DELLE PIAZZE, SITUATI RISPETTIVAMENTE PRESSO I COMUNI DI BASELGA DI PINE' E DI BEDOLLO. DURATA: 01.01.2027 - 31.12.2035**

**SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
ESITO FAVOREVOLE

Trento, 16/09/2026

Dirigente  
DEBIASI FRANCA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).